

N° 2/08 Mod. 2 ASG  
N° 3/08 " " "



N° 4 Mod. 2 ASG  
N° 5 Mod. 2 ASG

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

N. 52/06 R. G.  
N. 6343/02 N. R.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Riferende formule esecutive di data  
28/9/2010 alle P.C. Procura di Venezia  
e P.C. Comune di Venezia (Similatore della prova  
di Costituzione di P.C.  
Certo PROT. 17.  
in data 28/9/10  
di 28/9/10*

Il Tribunale Ordinario di Venezia (Sezione Prima Penale) composto dai Sigg.

Dott. Sergio Trentanovi Presidente  
Dott. Chiara Bitozzi Giudice  
Dott. Barbara Lancieri Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa penale a procedimento art. 429 c.p.p.

**contro**

- 1) **GIOMMI GIANNI**, nato il 22/03/1935 a Bologna e residente a Milano in Piazza L. Da Vinci n. 3, domicilio dichiarato **libero presente**
- 2) **VALLE CARLO**, nato a Vicenza il 30/05/1949 e residente in Arcugnano (VI) in via Roma n. 2, domicilio dichiarato **libero contumace**
- 3) **GOTTARD GIULIANO**, nato a Gorizia il 09/01/1958, residente a Grado (GO), località Fossalon via Istria n. 12/A, domicilio dichiarato **libero contumace**
- 4) **GARDENAL GIANNI**, nato il 15/01/1944 a Mirano, residente in Spinea (VE) in via Lambruschini n. 5, domicilio dichiarato **libero assente**
- 5) **VALLE PAOLA**, nata il 03/04/1974 a Vicenza, residente ad Arcugnano (VI) via Roma n. 2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Romano del Foro di Lecce **libera contumace**
- 6) **TORESINI GILIO**, nato il 04/03/1964 a Brescia, residente in San Zeno Naviglio (BS) via Caduti del Lavoro n. 22 **libero contumace**

**IMPUTATI**

(vedere allegati)

N° 106/08 REP. MAN.

N. SENT. 11/08

del 07/02/2008

**MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

Il Collaboratore di Cancelleria  
IL CANCELLIERE B3  
Avviso ex art. 548 II° co. c.p.p.

P.M. ....

Ricevuto il .....

DIFENSORE .....

Notificato il .....

DIFENSORE P. C. ....

Notificato il .....

IMPUTATO .....

Notificato il .....

Avviso ex art. 548 III° co. c.p.p.

P.G. **14 FEB. 2008**

Ricevuto il **21.02.08**

IMPUTATO **14 FEB. 2008**

VALLE CARLO, GOTTARD GIULIANO, VALLE PAOLA  
TORESINI GILIO

Notificato il

VALLE PAOLA notificato il 28/02/08

TORESINI GILIO notif. 28.2.08

GOTTARD GIULIANO notif. 12.03.08

Proposto appello

VALLE CARLO notif. 18.03.08

il **CORF DA PAG 66**

da .....

sentenza irrevocabile il

Estr. ex art. 28 D.M. 334/89

Estr. es. a Questura - art. 160 TULPS

Camp. Pen. n° .....

Redatta scheda il .....



**GIOMMI GIANNI, (CASARIN ROBERTO, MARCHESIN FRANCESCO, MURARI GIANDOMENICO, CASARIN MORENO, CASARIN MICHELE, MARCHESIN LORENZO le cui posizioni sono state separate)**

A) reato di cui agli artt. 110 c.p. - 81 c.2 c.p. - 51 c.4 Dlgs.22/97, in relazione all'art.51 c.1 lett. A) e B) Dlgs.22/1997, perché, in concorso tra loro e con più atti costituenti attuazione di un unitario disegno criminoso, il Giommi nella qualità di legale rappresentante, il Casarin Roberto nella qualità di responsabile commerciale, il Murari nella qualità di responsabile tecnico, il Marchesin Francesco nella qualità di responsabile delle movimentazioni della "NUOVA ESA S.r.l.", Casarin Moreno, Casarin Michele e Marchesin Lorenzo dirigendo ed espletando operativamente le operazioni di gestione e miscelazione dei rifiuti all'interno dell'impianto, in violazione delle prescrizioni contenute dapprima nell'art.39 dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto n. 57972 del 15.12.1999 e successivamente nell'art.8 dell'autorizzazione n.81822 del 22.12.2003 della Provincia di Venezia, omettevano di registrare le operazioni di movimentazione e miscelazione di rifiuti, anche pericolosi, realizzate all'interno dell'impianto sito in Via della Fornace 44, in modo atto a consentire alle autorità competenti, a fini di controllo, l'immediata identificazione, per ciascuna partita di rifiuti, della sua natura e provenienza, nonché delle singole attività di lavorazione cui i rifiuti erano stati sottoposti e della destinazione impartita agli stessi. In proposito, va in particolare evidenziato che nelle scritture di carico e scarico della società i quantitativi dei carichi in entrata e in uscita erano mantenuti distinti uno ad uno, quando di fatto i carichi in uscita erano effettuati miscelando insieme rifiuti pericolosi e non pericolosi, e va segnalata altresì la circostanza che dalle scritture di magazzino non è stato in alcun modo possibile risalire al destino di 35.760 Kg. di rifiuti identificati dai codici CER 060403 (rifiuti contenenti arsenico) e 060602 (rifiuti contenenti solfuri pericolosi) accettati presso l'impianto. In Marcon, tra il 2001 ed il marzo del 2004.

**GIOMMI GIANNI, (CASARIN ROBERTO, MARCHESIN FRANCESCO, MURARI GIANDOMENICO, CASARIN MORENO, CASARIN MICHELE, MARCHESIN LORENZO le cui posizioni sono state separate)**

B) reato di cui agli artt. 110 c.p. - 81 c.2 c.p. - 51 c.4 Dlgs.22/97, in relazione all'art.51 c.1 lett. A) e B) Dlgs.22/1997, perché, in concorso tra loro e con più atti omissivi costituenti attuazione di un unitario disegno criminoso, il Giommi nella qualità di legale rappresentante, il Casarin Roberto nella qualità di responsabile commerciale, il Murari nella qualità di responsabile tecnico, il Marchesin Francesco nella qualità di responsabile delle movimentazioni della "NUOVA ESA S.r.l.", Casarin Moreno, Casarin Michele e Marchesin Lorenzo dirigendo ed espletando operativamente le operazioni di gestione e miscelazione dei rifiuti all'interno dell'impianto, in violazione delle prescrizioni contenute negli artt.14 e 24 dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto n. 57972 del 15.12.1999 della Provincia di Venezia, omettevano di posizionare, su aree dell'impianto di Via della Fornace 44 adibite a stoccaggio e messa in riserva di rifiuti, anche pericolosi, etichette e segnali recanti l'indicazione aggiornata, per ogni cumulo di rifiuti, della loro provenienza, classificazione, codice, quantità, data di conferimento e di ultima movimentazione.

In Marcon, reato ripetutamente accertato nel corso delle successive ispezioni espletate dalle autorità competenti, a fini di controllo, presso l'impianto tra la primavera del 2002 e il maggio 2003 (reato da ultimo riscontrato nel corso dell'ispezione effettuata da personale del Reparto Operativo e del N.O.E. Carabinieri di Venezia tra il 15 aprile e il 9 maggio 2003)

**GIOMMI GIANNI, (CASARIN ROBERTO, MARCHESIN FRANCESCO, MURARI GIANDOMENICO, CASARIN MORENO, CASARIN MICHELE, MARCHESIN LORENZO le cui posizioni sono state separate)**

C) reati di cui agli artt. 110 c.p. - 81 c.1 e 2 c.p. - 51 c.4 Dlgs.22/1997 in relazione all'art.51 c.1 lett. A) e B) Dlgs.22/1997 e 51 c.5 Dlgs.22/97, perché, in concorso tra loro, il Giommi nella qualità di legale rappresentante, il Casarin Roberto nella qualità di responsabile commerciale, il Murari nella qualità di responsabile tecnico, il Marchesin Francesco nella qualità di responsabile delle movimentazioni della "NUOVA ESA S.r.l.", Casarin Moreno, Casarin Michele e Marchesin Lorenzo dirigendo ed espletando operativamente le operazioni di gestione e miscelazione dei rifiuti all'interno dell'impianto, in violazione delle prescrizioni contenute dapprima nell'art.13 dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto n. 57972 del 15.12.1999 e successivamente negli artt.6, 7 e 8 dell'autorizzazione n.81822 del 22.12.2003 della Provincia di Venezia, nonché in spregio del divieto di cui all'art.9 Dlgs.22/1997, con plurime operazioni in attuazione d'un unitario disegno criminoso, miscelevano o comunque facevano miscelare grossolanamente, in carenza di protocolli definiti e senza finalità di successivo smaltimento dei rifiuti presso l'impianto di Via della Fornace, partite eterogenee di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) di molteplice provenienza, stato fisico e tipologia, alterando le possibilità di smaltimento delle partite di rifiuti originarie, non detenendo in alcun modo quale obiettivo quello di un loro più sicuro trattamento, realizzando un'indebita diluizione dei carichi inquinanti, pregiudicando l'efficacia e la sicurezza del trattamento finale dei rifiuti, nonché cagionando pericolo per la salute della popolazione e per l'ambiente; ciò anche perché, in violazione della normativa vigente, poi identificavano i rifiuti ottenuti attraverso le suddette indebite



operazioni di miscelazione con codici CER "di comodo" radicalmente impropri e omettevano artatamente di evidenziare e far evidenziare i rifiuti confluiti nelle miscele.

In particolare (ed in via meramente esemplificativa) si evidenziano i seguenti episodi:

- a. miscelavano rifiuti provenienti dalla bonifica d'un terreno contaminato da fibre di amianto, identificati dal Consorzio di Bonifica Dese Sile con CER 17.05.01 (formulari RF 0250972/99, B/2000 0186416, B/2000 0186411, B/2000 0186413, B/2000 0186412, B/2000 0186414) con rifiuti tossico nocivi contrassegnati dal CER 10.12.04 (formulari ITM 0000378/2001, ABU968663/01, ABU968670/01, ABU968674/01, ABU968683/01, AFM106191/99 della ditta Italmacero) - facendoli confluire in un'unica partita scaricata con formulario XRIF 2917/2001 del 25.09.2001;
- b. miscelavano tra loro rifiuti di varia tipologia (terre e rocce derivanti da bonifiche di terreni, rifiuti identificati da CER 10.12.04, rifiuti oleosi non altrimenti identificati) provenienti dall'Azienda Multiservizi Isontina, dalla Naviglio Brenta S.r.l., dalla T.R.S. Ecologia S.r.l., dalla Ecoemilia S.r.l.; dalla Brede S.r.l. e dalla Terminal Rinfuse Vado, facendoli confluire nelle partite scaricate con formulari XRIF 5263/2001 del 20.11.2001, ADL 876037/2000, XRIF 5186/2001, 5262/2001, 5276/2001, 5277/2001, 5280/2001 tutti del 21.11.2001, 5345/2001, 5346/2001, 5347/2001, 5348/2001, 5349/2001, 5350/2001, 5351/2001 tutti del 22.11.2001; XRIF 5403/2001 del 23.11.2001;
- c. miscelavano tra loro rifiuti (anche pericolosi) di varia tipologia, contrassegnati dai CER 17.05.01, 17.05.04, 17.05.02, 10.11.02, 10.11.12, 10.11.03, 10.04.01, 10.01.06, 20.01.02, 13.06.01, 07.01.10, 10.10.01, 10.02.02, 19.01.01, 10.12.04, 10.01.12, 16.03.01, 19.01.03, 06.04.05 e da altri codici identificativi, facendoli confluire nelle partite scaricate con **gli 835 formulari sottoelencati**

### Motivi della decisione

Con decreto emesso in data 9.03 .06 dal GIP di Venezia gli imputati Giommi Gianni, Valle Carlo, Gottard Giuliano, Gardenal Gianni, Valle Paola e Toresini Gilio venivano rinviati a giudizio avanti l'Intestato Tribunale per rispondere dei reati di cui all'imputazione cui ci si riporta integralmente per la descrizione delle fattispecie contestate.

Il dibattimento si celebrava nella contumacia degli imputati: Valle Carlo, Gardenal Gianni, Valle Paola e Toresini Gilio, mentre erano presenti gli imputati Giommi Gianni e Gottard Giuliano, e previa costituzione di parte civile: del Ministero dell'Ambiente, delle Province di Venezia, Treviso, Rovigo e Verona, dei Comuni di Venezia, Marcon, Mogliano Veneto, Adria, Paese, Roncade, San Martino Buonalbergo, del WWF Italia, di Legambiente Veneto, della LIPU, del Comitato Aria Pulita di Marcon nonché di singoli cittadini residenti nel Comune di Marcon; venivano altresì citati quali responsabili civili: Nuova Esa s.r.l., Servizi Costieri s.r.l. ed Ecoveneta s.p.a. che si costituivano in giudizio.

Risolte le questioni preliminari ed ammesse le prove, veniva svolta lunga ed accurata attività istruttoria, mediante l'acquisizione di documenti, l'escussione dei testimoni e consulenti tecnici introdotti dalle parti, l'esame dell'imputato Gottard Giuliano; all'esito dell'istruttoria le parti concludevano come da verbale delle udienze e come in epigrafe riportato.

#### **§ 1. - Nuova Esa s.r.l.**

1.1. - La Nuova Esa s.r.l. ha esercitato attività di gestione di rifiuti, in forza di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Venezia con atto n. 57972 del 15.12.99 e successivo atto di rinnovo n. 81822 del 22.12.03, presso l'impianto sito nel Comune di Marcon, Via Fornaci n. 44, fino alla data del sequestro dell'impianto avvenuto nel giugno del 2004 (vedi atti autorizzatori allegati alla consulenza tecnica del dott. Iacucci acquisita all'udienza del 8.11.07).

Per come emerso dall'istruttoria dibattimentale l'indagine nei confronti di detta società prendeva avvio dai complessi accertamenti condotti tra il 2001 ed il 2004 dal personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato specializzati nella tutela ambientale in ordine alla gestione dei rifiuti conferiti presso l'impianto





della Nuova Esa ed in particolare riguardo alle destinazioni finali impartite da detto impianto.

## 1.2 – Analisi dei capi imputazione

**CAPO A** - Va premesso che la Nuova Esa doveva sottostare oltre che alle disposizioni di legge che prevedono unicamente la tenuta del registro di carico e scarico ex art 12 D Lgvo 22/97 (lettere a) origine , quantità, caratteristiche e destinazione specifica dei rifiuti; b) data di carico e scarico dei rifiuti e mezzo di trasporto utilizzato; c) metodo di trattamento impiegato), disposizioni volte a garantire la completa ed immediata “tracciabilità” dei rifiuti dal soggetto produttore al sito di destinazione finale, anche alle specifiche prescrizioni degli atti autorizzativi e segnatamente, per quanto concerne l’attività in contestazione, all’art 39 della autorizzazione 57972 del 15.12.99 e, successivamente, all’art 34 dell’autorizzazione 81822 del 22.12.03 (prescrizione in cui è riqualicabile l’indicazione contenuta nel capo A d’imputazione che fa erroneamente riferimento all’art 8). Tali atti autorizzativi peraltro specificano, in relazione alle caratteristiche della Nuova Esa, la richiamata previsione normativa. In particolare art 39 (come il successivo art 34 più correttamente formulato sotto il profilo lessicale) espressamente prevede che debba essere “accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, movimentazione interna, cernita, miscelazione ed invio ad altri impianti, riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento od al recupero in modo tale da consentire l’identificazione, ai fini della gestione e del controllo, da parte delle autorità competenti per ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento od al recupero di: a) provenienza, classificazione, area e destinazione; b) operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta”. La previsione del software di gestione (contenuta nell’ultimo capoverso dell’art 39 cit.), pertanto, non deve in alcun modo ritenersi sostitutiva della tenuta del suddetto registro obbligatorio, che deve essere di per sè solo idoneo a fornire tutte le informazioni circa il percorso del rifiuto dall’ingresso nell’impianto sino alla destinazione finale (dovendosi ritenere il software solo finalizzato a fornire i dati dei “quantitativi e dei volumi complessivi di rifiuti stoccati per le tipologie autorizzate al deposito temporaneo e/o alla messa in riserva”). Ciò premesso, la Nuova Esa ha violato sistematicamente detta prescrizione la quale all’evidenza non ha un contenuto meramente formale, essendo la finalità inerente alla tracciabilità dei rifiuti quella di consentire a tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto nonché agli organi di



controllo di conoscere immediatamente ed in ogni momento la natura, la provenienza ed il percorso degli stessi sino alla destinazione finale. Tale condotta appare ancor più grave se si tengono in considerazione le sistematiche operazioni di miscele di partite eterogenee di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anch'esse effettuate in carenza delle prescritte annotazioni nel registro di carico e scarico, di cui si parlerà più diffusamente nell'esame di altri capi di imputazione e che è anche funzionale alle condotte delittuose di cui al capo N. Quanto affermato trova fondamento negli accertamenti ispettivi condotti sia dal personale del Nipav di Treviso che del NOE. Precisamente riferiva il teste Urli (escusso all'udienza del 5.06.07) che la ricostruzione analitica del "percorso" dei rifiuti dal produttore di essi sino alle destinazioni finali impartite da Nuova Esa si è manifestata sin dall'inizio estremamente difficile e complessa non solo per la mole di documentazione da analizzare ma soprattutto per la irregolare tenuta dei registri di carico e scarico da parte di tale società, modalità di tenuta che non ha consentito, contrariamente al principio di "tracciabilità" imposto dalla legge, al NIPAV la ricostruzione in via autonoma della movimentazione dei rifiuti da parte della società, ovverosia l'immediata ricostruzione, per ciascuna partita di rifiuti, della loro natura e provenienza nonché della destinazione finale impressa alla stessa. Tant'è che è stato possibile risalire ai carichi costituenti le partite di rifiuti avviati alle diverse destinazioni solo grazie alle schede (con relativi formulari) fornite anche in tempi diversi dalla società, tramite la documentazione fornita dal personale della società estrapolata dai dati contenuti nel server informatico. Allo stesso modo anche il teste Ardone Vito (escusso all'udienza del 18.09.07), con riferimento agli accertamenti condotti dal NOE, confermava l'assoluta impossibilità di ricostruire i movimenti interni e le destinazioni finali dei rifiuti sulla sole base del registro di carico e scarico detenuto da Nuova Esa, tant'è che la ricostruzione del percorso dei rifiuti è stata possibile, peraltro in modo assolutamente parziale e di volta in volta in base alle richieste del personale operante, nella stessa maniera sopradescritta. In taluni casi neppure per questa via è stato possibile ricostruire la destinazione di alcuni carichi transitati per Nuova Esa, come nel caso eclatante dei 36.000 kg di pentasolfuro di fosforo (rifiuto pericoloso) conferiti dalla Italmatch e di cui gli investigatori rinvenivano presso la società solo i formulari in ingresso, ma non erano in grado di individuare il luogo finale di destinazione. Piena conferma circa l'impossibilità da parte degli organi di controllo di ricostruire autonomamente il percorso dei rifiuti presi in carico da Nuova Esa, è emersa anche dalle deposizioni dei testi dell'ARPAV



di Treviso Poloni Massimo (escusso all'udienza 18.09.07) e Viero Gabriella (escussa all'udienza del 16.11.07) in ordine alla ricostruzione dei carichi costituenti le partite di rifiuti avviati da Nuova Esa alla discarica gestita dalla ditta Bonato s.n.c., sita in Roncade.

**CAPO B** - La contravvenzione contestata è prescritta in data 23.01.08 tenuto conto del periodo di prescrizione prolungata (di anni 4 e mesi 6) nonché dei due periodi sospensivi - pari a complessivi gg 74 - relativi alle astensioni degli avvocati intervenute alle due udienze del 5.07.07 e del 23.11.07. Tuttavia appare opportuno evidenziare, per la rilevanza che assume nella valutazione complessiva del "modus operandi" di Nuova Esa, come la sussistenza del reato sia emersa in modo univoco dagli accertamenti condotti dal NOE nel sopralluogo ispettivo effettuato presso l'Impianto di Marcon nel periodo dal 15.04.03 al 8.05.03 (consacrato nel verbale redatto il 28.05.03, acquisito quale atto irripetibile). In particolare riferiva il m.llo Ardone come, durante il sopralluogo, il personale ispettivo avesse constatato l'assoluta mancanza di cartelli recanti l'indicazione aggiornata, per ciascun cumulo di rifiuti, della loro provenienza, classificazione, quantità, ecc. così come richiesto dalla normativa e dall'autorizzazione detenuta dall'impianto. Altresi emergeva dalla deposizione del teste come presso l'impianto non fosse svolta alcuna effettiva attività di "trattamento" dei rifiuti, anche ai fini del recupero, stante l'assenza di qualsiasi attrezzatura o macchinario a ciò deputato, fatta eccezione per un solo trituratore. A totale riscontro di ciò debbono menzionarsi anche gli esiti del sopralluogo condotto dal NOE in data 7.08.02, compendiato anche da un corposo fascicolo fotografico, in ordine allo stato dei luoghi ed alle modalità di tenuta e stoccaggio dei rifiuti (cfr deposizione m.llo Lagattolla, escusso alle udienze del 9 e 26.10.07) nonché le risultanze del sopralluogo eseguito dallo stesso CT dott Iacucci, con relativo fascicolo fotografico.

**CAPO C** - Riguardo detto capo d'imputazione, va sottolineato che la condotta giuridicamente rilevante in esso contestata, vale a dire la sistematica prassi di miscelare in modo indebito partite eterogenee di rifiuti senza alcun previo trattamento e mediante l'assegnazione alle miscele di un codice CER scelto solo in ragione della prevista destinazione finale, deve essere valutata quale modalità attuativa della medesima condotta di violazione di prescrizioni imposte nei provvedimenti autorizzatori contestata al capo A.

Va premesso che ex art 9 del decreto Ronchi la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi con non pericolosi è, in via generale e salvo le successive



deroghe, vietata. Tuttavia, il provvedimento autorizzatorio del 1999 consentiva a Nuova Esa di effettuare operazioni di miscelazione anche tra tipologie diverse di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ai soli fini dello smaltimento presso l'impianto e purchè dette operazioni non cagionassero pericolo per la salute dell'uomo o pregiudizio all'ambiente (ed in particolare senza determinare rischi per acqua, aria, suolo e fauna, inconvenienti da rumori ed odori, danneggiamento del paesaggio e di siti di particolare interesse), e purchè non dessero luogo a reazioni chimiche incontrollabili. Richiedeva altresì che: a) la miscelazione avvenisse "sulla scorta di adeguate verifiche analitiche e di prove sperimentali effettuate in laboratorio su campioni sufficientemente rappresentativi delle singole partite"; b) che "la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione" mantenesse "inalterate le possibilità di smaltimento e trattamento delle singole partite originarie"; c) che "la miscelazione non pregiudichi né l'efficacia del trattamento finale né la sua sicurezza"; d) che "le operazioni non provochino emissioni incontrollabili né pericolo per la salute degli addetti e della popolazione o danni per l'ambiente". Tali articolate prescrizioni venivano sostanzialmente confermate nella autorizzazione del 2003 che, tuttavia, se da un lato non prevedeva che le attività di miscelazione dovessero essere unicamente finalizzate allo "smaltimento presso l'impianto", d'altro canto esplicitava nel testo la necessità dell'utilizzo del codice CER 190204\* per identificare i rifiuti originati da operazioni di miscelazione di rifiuti pericolosi ed avviati allo smaltimento.

L'istruttoria dibattimentale ha sul punto dimostrato univocamente la sistematica violazione di dette specifiche prescrizioni da parte di Nuova Esa, vale a dire la miscelazione di partite eterogenee di rifiuti presi in carico dalla società effettuata senza alcun protocollo o criterio tecnico razionale, nonché l'attribuzione di un CER compatibile con le autorizzazioni detenute dagli impianti di destinazione cui i rifiuti venivano avviati.

Detta circostanza è provata dai complessi accertamenti condotti tra il 2001 ed il 2004 dal personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato specializzati nella tutela ambientale in ordine alla gestione dei rifiuti conferiti presso l'impianto della Nuova Esa ed in particolare riguardo alle destinazioni finali impartite da detto impianto (come riferito a dibattimento dai numerosi testi di P.G. escussi).

Precisamente i primi accertamenti condotti dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (che di seguito si indicherà più brevemente come NIPAF) di Treviso del Corpo Forestale dello Stato hanno avuto ad oggetto i flussi di rifiuti conferiti nel corso del 2001 dalla ditta Italmacero corrente in Modena – rifiuti aventi



le caratteristiche di tossico-nocivi - all'impianto di stoccaggio della Nuova Esa e destinati da questa alla discarica di seconda categoria tipo A per inerti gestita dalla ditta Finadria nel Comune di Paese (TV), impianto inidoneo al conferimento di detta tipologia di rifiuti in quanto sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e presidi ambientali. L'attività investigativa riferita puntualmente dai testi di polizia giudiziaria *Urli Dante e Dal Col Giorgio* (udienza dibattimentale 5.06.07), infatti, consentiva di appurare, tramite una complessa attività di ricostruzione del percorso dei rifiuti, che essi, provenienti dal trattamento dei fumi di alcune industrie ceramiche del modenese, erano stati conferiti dalla ditta Italmacero a Nuova Esa con codice identificativo CER 101204 (rifiuti tossico-nocivi; vedi formulari inerenti detti conferimenti contenuti nell'allegato sub 9 del faldone 2/61 produzione del P.M.), e da Nuova Esa destinati, dopo averli contraddistinti con codice CER 170501 (vedi conferimenti di cui all'allegato sub 10 faldone 2/6), alla discarica per inerti gestita dalla Finadria, la quale nella sua autorizzazione, mentre non contemplava il CER 101204, era autorizzata a ricevere rifiuti con CER 170501.

Il teste *Urli*, premesso quanto già riferito nell'analisi del capo sub A in ordine alla modalità con cui l'organo di controllo è stato in grado di ricostruire il "percorso" dei rifiuti, riferiva in particolare in ordine alla ricostruzione analitica dell'origine dei carichi relativi a due conferimenti effettuati da Nuova Esa alla discarica gestita da Finadria, sottesi ai formulari XRIF002917/01 del 25.09.01 e XRIF 005349/01 del 21.11.01 (allegati sub 25 e 46 faldone 2/1).

Da detti accertamenti è emerso che la prima partita di rifiuti avviata a Finadria (XRIF002917/01 del 25.09.01) era derivata dalla miscelazione di rifiuti tossico-nocivi, conferiti dalla ditta Italmacero contrassegnati dal CER 101204, con rifiuti conferiti dal Consorzio di Bonifica Dese Sile, contrassegnati dal CER 170501; i primi, per codicistica, non erano conferibili presso la discarica, mentre i secondi (provenienti dal Consorzio di bonifica Dese Sile), sebbene conferibili, erano soggetti a particolari modalità gestionali in quanto derivanti dalla bonifica di terreni contaminati da amianto.

Alla stessa maniera anche la seconda partita di rifiuti analizzata (XRIF005349/01 del 21.11.01) è risultata essere il prodotto della miscelazione di ben quattro tipologie di rifiuti contraddistinti dai CER 101204, 130601, 160301, 170501, di cui, i primi tre, non erano conferibili per codicistica presso la discarica della Finadria, mentre i rifiuti con CER 170501, sebbene ivi astrattamente conferibili, non avrebbero potuto esserlo per le caratteristiche chimiche (in quanto derivanti dalla bonifica di una discarica),



classificati dallo stesso produttore (Azienda Multiservizi Isontina) come rifiuti da smaltire in discarica di tipo 2B (allegato 49 e 50 del faldone 2/6).

Riassuntivamente, quindi, detta verifica analitica condotta dal NIPAV di Treviso consentiva di accertare che entrambe le partite di rifiuti analizzate erano state conferite da Nuova Esa alla discarica di Finadria con codice CER 170501, compatibile con l'autorizzazione detenuta da quest'ultima, senza alcuna indicazione circa la derivazione dei carichi costituenti dette partite da operazioni di miscelazione con altre tipologie di rifiuti (con CER 101204, 130601, 160301) che invece non erano conferibili nella discarica e senza alcuna indicazione in ordine alla presenza di amianto nelle miscele del primo dei due carichi analizzati (vedi autorizzazione all'esercizio della discarica 16.02.00 rilasciata dalla Provincia di Treviso a Finadria circa i CER conferibili, tra cui, peraltro, non configurano i codici avente ordinale "19" che contraddistingue le miscele di rifiuti; vedi allegato sub 5 faldone 2/61).

Sempre il teste Urli, nella sua dettagliata deposizione, riferiva che, oltre ai due conferimenti suddetti, venivano sottoposti a verifica analitica da parte del NIPAV di Treviso ulteriori conferimenti effettuati da Nuova Esa alla discarica di Paese gestita dalla Finadria; anche da tali accertamenti emergeva che erano state avviate alla discarica, prevalentemente con il consueto codice 170501 (terra e rocce), partite di rifiuti derivanti dalla miscelazione di rifiuti ivi non conferibili o per codicistica ovvero per la composizione chimica.

Il teste Urli, altresì, riferiva come le medesime "modalità gestionali" dei rifiuti da parte di Nuova Esa siano state riscontrate con riferimento a numerose partite di rifiuti conferiti presso altri siti. In particolare gli accertamenti condotti dal NIPAV di Treviso hanno avuto per oggetto i conferimenti effettuati da Nuova Esa presso l'impianto gestito dalla ditta Inerti Centro Italia in Graffignano, esercente attività di recupero dei rifiuti in regime semplificato ai sensi del DM 5.02.98 (vedi docc di cui al sottofascicolo F del faldone 5/61). La ricostruzione della provenienza dei carichi, analiticamente effettuata dagli investigatori sulla base - ripetesi - delle informazioni fornite da Nuova Esa, ha consentito di accertare che anche presso questo sito sono state avviate numerose partite di rifiuti, per un totale di complessivi 1 milione e 400 mila kg, identificate con CER 190814, compatibile con l'autorizzazione dell'impianto, derivanti invece dalla miscelazione anche di rifiuti pericolosi identificati con CER 130601 (rifiuti oleosi non altrimenti specificati) non conferibili nell'impianto.



Gli accertamenti del NIPAV di Treviso, altresì, hanno avuto ad oggetto anche i conferimenti effettuati da Nuova Esa (tra ottobre 01 e gennaio del 2002) presso la discarica di 2° categoria tipo B sita in San Martino Buonalbergo gestita dalla Progeco s.r.l. (vedi doc sub c 48-49 del faldone 6/61). Anche in tal caso è emerso che Nuova Esa ha avviato presso detta discarica ingenti partite di rifiuti, quantificate in circa 1.500.000 kg, identificate dai CER 190202 e CER 190203, compatibili con le autorizzazioni in possesso della Progeco, derivanti dalla miscelazione di rifiuti pericolosi (aventi CER 130601, 160204, 110104, 080399, 050108, 120112, 160302 e 190110) non conferibili in detta discarica.

Analogia miscelazione di rifiuti pericolosi e destinazione in siti inadeguati a riceverli, infine, emergeva dalla verifica analitica condotta dal NIPAV riguardo ai conferimenti effettuati da Nuova Esa, tra il dicembre del 2001 al febbraio del 2002, presso gli stabilimenti di trattamento rifiuti siti in Acerra e gestiti dai Fratelli Pellini Giovanni e Pellini Cuono (vedi docc sub fascicolo b del faldone 5/61).

Così anche il medesimo "schema operativo" nella gestione dei rifiuti veniva riscontrato anche in occasione di accertamenti condotti dal NIPAV di Treviso presso le discariche operanti in regime semplificato (ai sensi del DM 5.02.98) site in Malcontenta di Mira ed in Pernumia, gestite dalla ditta C&C, ove venivano rinvenuti numerosi formulari inerenti a conferimenti effettuati da Nuova Esa. Le risultanze investigative, puntualmente riferite a dibattimento dal teste di PG. Munari Gianfranco (vedi sua deposizione udienza del 18.09.07), consentivano di accertare che anche presso detti impianti Nuova Esa aveva conferito nel solo anno 2003 un quantitativo di circa 5.500.000 kg di rifiuti, parte rilevante dei quali non potevano essere ivi conferiti. In particolare, dalla verifica analitica della documentazione costituente 36 carichi avvenuti tra ottobre e novembre del 2003 (doc di cui al sottofascicolo B del faldone 6/61), emergeva che erano stati conferiti rifiuti contraddistinti da CER 060503 accompagnati da analisi chimiche che evidenziavano il superamento dei limiti previsti per legge di concentrazione di alcuni composti chimici (arsenico+cadmio+mercurio > 1ppm), tali da rendere i rifiuti non conferibili in impianti operanti in regime semplificato. Complessivamente il teste Munari quantificava in complessivi 734.000 kg ed in 156.000 kg i rifiuti provenienti dai carichi analizzati e conferiti rispettivamente presso l'impianto di Pernumia e di Malcontenta.

Analogo conferimento illecito di rifiuti da parte di Nuova Esa, emergeva inoltre dagli accertamenti condotti dall'Arpav di Treviso presso la discarica sita in Roncade



e gestita dalla ditta Bonato s.n.c. (impianto anch'esso operante in regime semplificato; vedi autorizzazione della provincia di Treviso, sottofascicolo H del faldone 5/61). Le risultanze investigative venivano illustrate a dibattimento dal teste Poloni Massimo (escusso all'udienza del 18.09.07) il quale riferiva come, nel corso di un controllo di routine eseguito in data 3.07.02 presso detta discarica, giunse un automezzo proveniente da Nova Esa relativo ad un carico di rifiuti identificati con XRIF 014248/01 e contrassegnati dal consueto CER 170504 (terra e rocce da scavo) che, tuttavia, già ad un esame visivo ed olfattivo (in particolare presenza di componenti disomogenee ed odori di solventi ed idrocarburi) non apparivano conformi al CER assegnato; inoltre il carico era accompagnato da analisi datate 22.05.02 che apparivano essere non pertinenti ad esso.

Veniva pertanto eseguito un campionamento di detto carico ed il relativo referto analitico confermava tale sospetto con riguardo al superamento dei valori dell'arsenico che rendevano detto rifiuto tossico-nocivo e, quindi, non conferibile nella discarica di Roncade (vedi referto analitico nel faldone 34/61).

Sulla scorta delle stesse indicazioni fornite da Nuova Esa in ordine alla composizione del carico (stante, anche in questo caso, l'insufficienza delle annotazioni riportate nel registro di carico e scarico), emergeva che esso era il frutto della miscelazione di rifiuti provenienti da un cantiere di bonifica contraddistinti da CER 170504 con rifiuti contraddistinti da CER 170701 provenienti dalla centrale Enel di Fusina (rifiuti non conferibili in base alle autorizzazioni detenute dalla discarica Bonato). Infine il teste Poloni riferiva che, tra la documentazione fornita dalla ditta Bonato, furono rinvenute alcune diffide che detta ditta aveva in passato inviato a Nuova Esa e nelle quali contestava ad essa l'invio di rifiuti non conformi; circostanza questa che confermava la sistematicità dell'invio di rifiuti non conferibili in detta discarica.

La sistematicità del conferimento illecito di rifiuti da parte di Nuova Esa emergeva anche dagli accertamenti condotti dal Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente presso altri siti di destinazione.

Precisamente in data 12.11.02 militari della Stazione di Montefiascone (VT) eseguivano un controllo presso l'insediamento di Bomarzo gestito dalla Grandi Inerti Teverini s.r.l., nel quale erano in corso attività di ripristino ambientale ai sensi del D.M. 5.02.98 su una vasta area di circa 5 ettari. Per come riferito dal teste di P.G. Vicario Antonino (vedi sua deposizione all'udienza del 18.09.07) il sopralluogo del sito consentiva di accertare la presenza di rifiuti che, già da un esame visivo ed



olfattivo (in particolare per il forte odore di idrocarburi), non apparivano compatibili con le caratteristiche del sito.

La documentazione acquisita presso la GIT, inoltre, evidenziava che nei mesi precedenti erano stati conferiti presso detto sito oltre 1.800.00 kg di rifiuti da parte di Nuova Esa contrassegnati da CER 170503 (terra e rocce) e che Nuova Esa era l'unico soggetto conferitore di detta tipologia di rifiuto. Peraltro, all'atto del controllo, vi era presso il sito un veicolo proveniente dalla Nuova Esa che stava effettuando lo scarico di rifiuti, sempre contrassegnati dal CER 170503 che avevano le stesse caratteristiche visive ed odorigine rilevate sul sito. Venivano, pertanto, eseguiti due campionamenti sia sul cumulo di rifiuti che era appena stato scaricato dal camion di Nuova Esa sia su un cumulo scaricato il giorno precedente (campionamenti rispettivamente nn 2157 e 2158; vedi verbale di prelievo 12.11.02 e relativi referti analitici, acquisiti in atti nel faldone 34/61). Le analisi effettuate dall'Arpav sui campioni in oggetto evidenziavano che detti rifiuti, per le loro caratteristiche chimiche (superamento dei valori di cui alla tabella dell'allegato 3 al D.M. 5.02.98 per i parametri del piombo, cadmio, selenio, bario, cloruri, solfati), non potevano essere avviati al recupero e, quindi, erano incompatibili con le caratteristiche del sito. A riscontro di detto accertamento e sulla scorta della documentazione acquisita presso Nuova Esa in data 13.11.02, venivano ricostruiti i carichi costituenti talune partite di rifiuti avviate da Nuova Esa alla GIT, da cui emergeva il sistematico invio di miscele di rifiuti non conferibili presso detto sito con attribuzione del codice CER 170504 compatibile con l'autorizzazione detenuta dalla GIT. In particolare venivano ricostruiti analiticamente i carichi costituenti la partita di rifiuti avviati alla GIT con formulario XRIF 18756/01 del 31.10.02 e contrassegnati dal consueto CER 170504. Da tale verifica emergeva che nella suddetta partita erano confluiti anche fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose provenienti dal Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca aventi CER 170505 (codice non contemplato nella autorizzazione della GIT).

La sistematicità dell'attività di gestione illecita dei rifiuti da parte di nuova Esa emergeva in maniera eclatante, infine, all'esito della complessa attività investigativa posta in essere presso l'impianto di Marcon della Nuova Esa tra il 15.04.03 ed il 8.05.03 dai militari del NOE di Venezia, consacrata nel verbale 28.05.03 acquisito in atti quale atto irripetibile (faldone 34/61). Le risultanze investigative venivano puntualmente riferite a dibattimento dal teste di P.G. Ardone Vito (vedi sua deposizione all'udienza del 18.09.07). Precisamente il teste riferiva come l'attività



del NOE si sia articolata sulla verifica dello stato dei luoghi e delle attività ivi poste in essere, sull'analisi documentale dei flussi di rifiuti transitati attraverso l'impianto nonché su un'attività di riscontro presso numerosi siti di conferimento.

Riguardo allo stato dei luoghi e delle attività ivi praticate il teste, dopo aver fornito una breve descrizione dell'impianto, riferiva come l'unica attività concretamente praticata fosse quella di miscelazione di varie tipologie di rifiuti (anche di rifiuti pericolosi con non pericolosi), realizzata senza alcuna apparente motivazione tecnica e con attribuzione alle miscele di un codice compatibile con le autorizzazioni degli impianti di destinazione operanti per lo più in regime semplificato e, quindi, inadeguati a ricevere rifiuti pericolosi. Precisava il teste che talora il codice attribuito alle miscele poteva definirsi quale "codice prevalente", nel senso che coincideva con il codice identificativo della partita di rifiuti quantitativamente prevalente tra quelle sottoposte a miscelazione, mentre in altri casi non aveva nulla a che vedere con i codici delle partite che erano andate a costituire le miscele. In tale senso il teste riferiva che era più appropriato parlare di attribuzione di un "codice di comodo", in quanto esso veniva scelto solo in relazione al sito di conferimento. In ogni caso rilevava il teste come detta prassi fosse palesemente contraria al dettato normativo che impone un CER con ordinale "19" per i rifiuti derivanti da attività di miscelazione e, quel che è peggio, come detta prassi conseguisse l'effetto finale di rendere impossibile per il sito di destinazione la conoscenza delle tipologie di rifiuti confluiti nelle miscele, molti dei quali, per come si è visto, incompatibili con le autorizzazioni dei siti di destinazione.

Riferiva, inoltre, il teste come dette miscele venissero effettuate in maniera totalmente irrazionale e casuale, stante anche l'impossibilità da parte dei responsabili dell'impianto o da parte delle maestranze di identificare i cumuli di rifiuti ivi stoccati (si è già detto riguardo al capo A come gli investigatori, durante il sopralluogo presso l'impianto, avessero constatato l'assoluta mancanza di cartelli recanti l'indicazione aggiornata di ciascuna tipologia di rifiuti ivi stoccati); nonché, infine, come presso l'impianto non fosse svolta alcuna attività di "trattamento" dei rifiuti, anche ai fini del recupero, stante l'assenza di qualsiasi attrezzatura o macchinario a ciò deputato, fatta eccezione per un solo trituratore.

A fronte di detta risultanza oggettiva, riferiva il teste come dall'analisi dei flussi di rifiuti gestiti da Nuova Esa emergesse che l'azienda aveva sistematicamente inviato al recupero (previe le illecite operazioni di miscelazione descritte tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e senza alcuna operazione di trattamento volta a consentirne il



recupero e tramite l'assegnazione di CER di comodo) presso impianti operanti in regime semplificato, rifiuti invece ricevuti dai produttori per lo smaltimento. Il teste quantificava nell'85% dei rifiuti gestiti da Nuova Esa quelli avviati al recupero sebbene solo nel 5% dei casi fossero stati ricevuti con detta causale dai produttori ed evidenziava l'enorme profitto economico conseguito dalla Nuova Esa tramite tale attività

Inoltre il M.llo Ardone riferiva come, anche tramite l'attività della Società Ecologica Toscana, operante all'interno di Nuova Esa, quest'ultima abbia ottenuto la finalità di avviare a recupero - a seguito di una mera declassificazione del rifiuto da pericoloso a non pericoloso e, pertanto, senza alcun trattamento - in impianti operanti in regime semplificato, rifiuti che dovevano andare invece allo smaltimento (i rifiuti transitati per la SET sono stati quantificati in ben 10.000.000 di kg).

Il teste Ardone, nel proseguo della sua deposizione, prendeva inoltre in esame alcuni casi di rifiuti avviati illecitamente da Nuova Esa al recupero, accertati sia tramite acquisizione documentale che mediante attività di riscontro presso i siti di destinazione.

Il teste ha preso avvio dall'esame della vicenda dei rifiuti costituiti da pentasolfuro di fosforo destinati per il recupero da Nuova Esa all'impianto operante in regime semplificato di Modugno, gestito dalla società Recuperi Pugliesi s.r.l.

Durante l'attività ispettiva posta in essere dal NOE di Venezia presso l'impianto della Nuova Esa, e precisamente in data 16.04.03, venivano intercettati nei pressi dell'azienda due automezzi provenienti dalla Recuperi Pugliesi i quali dovevano restituire dei rifiuti avviati qualche giorno prima a quest'ultima azienda da Nuova Esa: precisamente le partite avviate in data 9.04.03 di rifiuti indicati come non pericolosi con causale recupero, accompagnate dai formulari XFIR 5639/02 e 5640/028 e contrassegnate da CER 060503 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti). Dall'ispezione del carico e dall'apertura di alcuni fusti in cui i rifiuti erano stoccati, già ad un mero esame visivo ed olfattivo da parte del personale operante (in particolare i rifiuti emanavano un intenso e nauseabondo odore di uova marce), emergeva l'incompatibilità con il codice risultante dai formulari accompagnanti il carico (CER 060503); circostanza poi confermata dagli esiti analitici inerenti al campione prelevato dall'ARPAV che evidenziavano la loro pericolosità e la riconducibilità al CER 060602 (rifiuti contenenti solfuri pericolosi).

Dalla documentazione acquisita presso Nuova Esa, emergeva che detta tipologia di rifiuti (derivanti dalla produzione di fiammiferi) proveniva dalla Italmatch s.p.a. di



Spoletto che tra il 2001/2002 aveva conferito alla Nuova Esa un quantitativo di circa 111.000 kg di detto rifiuti con causale "smaltimento", contrassegnando i rifiuti con CER 060602 (rifiuti contenenti solfuri pericolosi). Peraltro un'ispezione presso la sede della Italmatch, consentiva di appurare che i rifiuti ivi prodotti erano della stessa tipologia di quelli rinvenuti presso Nuova Esa, circostanza poi confermata dai referti dei campioni prelevati.

Circa la destinazione di questi 111.000 kg di rifiuti presi in carico da Nuova Esa: 23.000 kg venivano rinvenuti ancora stoccati presso l'impianto, 61.000 kg erano stati avviati alla Recuperi Pugliesi (nel carico sopra analizzato), mentre dei rimanenti 36.000 kg si erano perse le tracce, avendo gli inquirenti rinvenuto solo i formulari in ingresso ma non anche quelli in uscita.

Riguardo quindi ai rifiuti avviati alla Recuperi Pugliesi, riferiva il teste Ardone come fosse evidente che in questo caso Nuova Esa, cambiando semplicemente il codice dei rifiuti da pericoloso a non pericoloso (e cioè attribuendo ad essi il CER 060503: "fanghi non pericolosi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti"), e non effettuando alcuna attività di trattamento dei rifiuti tale da giustificare il cambiamento del codice (circostanza confermata dal riscontro presso il sito di produzione che evidenziava la stessa tipologia di rifiuti, nonché, da ultimo, dai referti delle analisi), avviava i medesimi all'impianto di Modugno compatibile a ricevere il CER 060503 (ma non il CER 060602).

Analoghe vicende di attribuzione di CER di comodo sono infine state riferite dal teste Ardone con riguardo a numerose partite di rifiuti avviati dalla Nuova Esa verso altri siti di conferimento quali: gli Impianti Campani della Pozzolana Flegrea, l'Impianto di Alviano della Inerti Centro Italia s.r.l. e l'impianto di compostaggio della Biofert s.r.l. di Aversa.

Riassuntivamente, infatti, per ciascuna delle partite prese in esame dal teste (sulla base della meticolosa opera di ricostruzione documentale dell'origine dei carichi costituenti le singole partite avviate da Nuova Esa ai suddetti siti di destinazione) era riscontrabile il medesimo "modus operandi", vale a dire che tutte le partite uscite da Nuova Esa erano frutto della indebita miscelazione di rifiuti eterogenei (pericolosi e non pericolosi), cui veniva conferito un CER di comodo compatibile con le autorizzazione degli impianti di destinazione, che erano, invece, inadeguati ad accogliere tutte le altre tipologie di rifiuti confluiti nelle miscele (e "spariti" quanto meno sotto il profilo nominale).



Le risultanze probatorie sin qui esposte hanno trovato piena conferma negli accertamenti condotti dal CT del P.M. dott. Iacucci (cfr sua deposizione resa alle udienze del 29.10 e 8.11.07, nonché relazioni acquisite) il quale ha sottolineato come Nuova Esa abbia posto in essere la gestione dei propri rifiuti in violazione delle prescritte autorizzazioni ed in difformità al decreto legislativo n. 22/97, posto che la Provincia di Venezia aveva autorizzato l'impianto, in deroga al divieto di miscelazione, ad effettuare tale tipo di operazione per i soli rifiuti da avviare a smaltimento nel rispetto dell'art 2 del D. Lvo medesimo. In realtà anche il CT confermava come la società procedesse a miscelare grossolanamente tipologie di rifiuti aventi stato fisico diverso, anche liquidi con solidi, pericolosi e non pericolosi, senza rispettare alcuno dei presupposti richiesti dalla normativa ed assegnando alle partite di rifiuti così miscelate codici CER c.d. "di comodo", talora coincidenti con il codice della partita prevalente di rifiuti costituenti la miscela, ma spesso scelti solo in ragione della destinazione finale, così conseguendo l'effetto di nascondere le tipologie di rifiuti confluiti nelle miscele ma non conferibili presso gli impianti di destinazione, alterando e pregiudicando le possibilità di smaltimento delle partite di rifiuti originarie. Altresì confermava la prassi di inviare le partite di rifiuti ottenute da queste miscelazioni in prevalenza al recupero (anche in siti che svolgevano attività di ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, nonché produzione di compost, e comunque spesso in attività nelle quali i rifiuti sono immessi direttamente nell'ambiente), sebbene i rifiuti fossero stati presi in carico da Nuova Esa con causale di smaltimento.

Il CT, inoltre, ha ripercorso e confermato le risultanze probatorie di cui si è già trattato in ordine all'illecito invio di rifiuti - derivanti da operazioni di miscelazione di partite eterogenee e contrassegnati da CER di comodo - presso i siti della Pellini, della Pozzolana Flegrea, della Igemar, della ICI, della GIT e della C&C, operanti tutti in regime semplificato e quindi inadeguati a ricevere parte dei rifiuti costituenti le miscele. Sempre a conferma dell'illecito avvio ad impianti di recupero di rifiuti presi in carico da Nuova Esa per lo smaltimento, il CT evidenziava i risultati degli accertamenti condotti sui reperti campionati nei settori C e L dell'azienda, ovverosia quegli stessi settori dai quali nelle date 15 e 16 aprile 2003 essa aveva prelevato i rifiuti oggetto dei carichi inviati ad impianti di recupero in regime semplificato (e cioè Porto Vesme, ICI, Biofert, C&C, e Bartoli Sante). Le analisi, infatti, confermando una sensazione già evincibile dallo stato fisico, cromatico ed odorigeno dei rifiuti, hanno escluso la possibilità di un loro avvio al recupero in ragione delle



elevatissime concentrazioni riscontrate di parametri inquinanti quali: rame, zinco ed idrocarburi (cfr. pag 66 e segg deposizione Iacucci a verbale udienza del 29.10.07; verbale di sequestro 16.04.03 del NOE di Venezia; verbale di sopralluogo 15 e 16.04.03, sempre del NOE).

Altresi il CT ha evidenziato come in diversi casi i rifiuti, oltre ad essere stati muniti da formulari indicanti CER di comodo, fossero stati anche accompagnati da certificati analitici che non caratterizzavano realmente i carichi dei rifiuti costituenti le singole partite inviate al recupero. A tal proposito, citava quale esempio significativo il caso dei rifiuti provenienti dalla Italmatch di Spoleto ed avviati alla Recuperi Pugliesi, cui veniva assegnato il CER 060503, non pericoloso, con analisi (referto 0416/03 dott Murari) attestanti la non pericolosità del rifiuto, in contrasto con quanto successivamente accertato mediante i referti analitici relativi ai campioni prelevati dalla P.G. (da cui risultava che gli stessi erano, invece, costituiti da pentasolfuro di fosforo in concentrazione superiore al 90%).

Infine il CT, a conferma del fatto che presso Nuova fossero effettuate solo grossolane operazioni di miscelazione dei rifiuti senza alcun tipo di trattamento, citava l'esempio dell'impianto mobile di inertizzazione della SET operante all'interno dell'area della Nuova Esa. A tale impianto, infatti, risultavano essere stati avviati 10.797.435 kg di rifiuti pericolosi ed usciti (per ritransitare in Nuova Esa) 9.774.112 kg di rifiuti non pericolosi. Appare di tutta evidenza come, essendo il quantitativo complessivo di rifiuti in uscita addirittura inferiore a quello in entrata, questi ultimi non potessero essere stati sottoposti ad alcun effettivo trattamento di inertizzazione, che presuppone l'impiego di reagenti e materiali in percentuali variabili, ma necessariamente accrescitive del volume del prodotto finale (cfr verbale udienza del 29.10.07 pagg 52 e segg).

Le riferite risultanze non venivano inficiate dalle valutazioni espresse dal CT di Nuova Esa, prof Bellucco (vedi sua deposizione all'udienza del 18.12.07 e relazione scritta acquisita). In particolare questi non ha preso in esame alcuno dei flussi di rifiuti oggetto degli accertamenti sopraesposti condotti dalla polizia giudiziaria e dal CT del P.M., essendosi limitato ad affermazioni di carattere generale ed astratto.

In particolare il prof Bellucco affermava che le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia alla Nuova Esa consentivano ad essa di effettuare operazioni di miscelazione tra varie tipologie di rifiuti, ovverosia anche tra partite di rifiuti speciali e tossico nocivi, con il solo limite che essi fossero chimicamente compatibili, che



non dessero luogo ad esplosioni e che preservassero la salute umana. Già talè prima affermazione risulta essere palesemente smentita dalla semplice lettura degli atti autorizzatori che consentivano la miscelazione dei rifiuti solo ai fini del loro smaltimento (e non certo per finalità di recupero) e che imponevano restrizioni ben più limitative di quelle citate dal CT della difesa (in particolare, come già ampiamente riferito in relazione al capo A dell'imputazione, dalle operazioni di miscelazione non solo non dovevano derivare pericoli per l'ambiente e per la salute dell'uomo, ma neanche inconvenienti da odori, nonché pregiudizio per la possibilità originaria di trattamento o smaltimento delle singole partite originarie confluite nella miscela).

Inoltre, sebbene le autorizzazioni – come sostenuto dal prof Bellucco - consentissero astrattamente all'impianto di effettuare solo per talune tipologie di rifiuti destinati allo smaltimento (rifiuti speciali assimilabili agli urbani) operazioni di recupero di frazioni riciclabili o recuperabili, l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente provato che detta attività non è mai stata posta in essere da Nuova Esa, stante la mancanza di qualsiasi attrezzatura od impianto necessario per esperire operazioni di recupero ed atteso che è ampiamente provato che Nuova Esa effettuava solo grossolane ed indiscriminate operazioni di miscelazione.

Altresì si ritiene di non poter condividere la valutazione espressa dal prof Bellucco laddove sostiene la legittimità della prassi dell'uso del c.d. "codice prevalente" quantomeno prima della riclassificazione del catalogo europeo dei rifiuti avvenuta nel 2002 nonché del rilascio della autorizzazione del 22.11.03 nel corpo della quale all'art 8 veniva esplicitata la necessità di utilizzare il codice CER con ordinale "19" per i rifiuti originati da operazioni di miscelazione.

Infatti già il decreto Ronchi del '97 prevedeva specificamente, in attuazione della normativa comunitaria, detto codice per i rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti; previsione riportata anche in allegato alla autorizzazione rilasciata a Nuova Esa nel 1999. Ma vi è di più, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che in taluni casi, già prima del 2002, Nuova Esa ha inviato miscele di rifiuti contrassegnandoli con CER "19" ad impianti di destinazione (autorizzati a ricevere detto codice, con ciò rendendo palese di conoscere la correttezza dell'uso di detto codice per qualificare le miscele (cfr sul punto conferimenti effettuati alla discarica della Progeco di cui ha ampiamente riferito il teste Urli, pagg 51 e segg verbale udienza 5.06.07).



Peraltro, è necessario rilevare come in relazione alla maggior parte dei conferimenti effettuati da Nuova Esa ai siti di destinazione, essa ha utilizzato un codice che nulla aveva a che vedere con le partite costituenti le miscele, ma unicamente scelto in virtù delle autorizzazioni in possesso del sito di conferimento; tant'è che si è parlato nell'istruttoria più propriamente di utilizzo di un CER "di comodo". Sul punto è significativo il fatto che il prof Bellucco non abbia saputo fornire alcuna spiegazione (vedi sua deposizione, pag 81 dell'udienza del 18.12.07).

**CAPO F** - Va premesso che ai sensi del decreto Ronchi (e suoi allegati, nonché del D.M. attuativo 145/98) è previsto per il trasporto dei rifiuti che essi siano accompagnati da un formulario di identificazione, contenente i dati maggiormente significativi della partita quali: l'indicazione del produttore e del detentore, l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto, nonché infine l'impianto di destinazione. Con particolare riferimento alla esatta individuazione della natura e tipologia del rifiuto viene in rilievo il già più volte menzionato codice CER, composto di tre coppie di numeri, delle quali la prima identifica l'attività che ha originato il rifiuto, la seconda che meglio specifica la fonte, la terza che identifica il rifiuto vero e proprio.

Ciò premesso, il decreto Ronchi all'art 52, comma 3°, qualifica come ipotesi delittuosa (punita ex art 483 c.p.) la condotta di chi indichi nel suddetto formulario dati incompleti o inesatti, allorché il trasporto abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.

Come ampiamente ed analiticamente evidenziato nell'esame del capo d'imputazione sub C), Nuova Esa ha effettuato il trasporto di rifiuti presso i siti di destinazione accompagnando i carichi con formulari attestanti la presenza di rifiuti non pericolosi (con l'indicazione o di un CER prevalente ovvero di un CER di comodo), quando invece dai riscontri effettuati è emerso che i carichi erano sempre costituiti da miscele di rifiuti anche pericolosi. Ciò al fine di avviare i rifiuti presso impianti che non avrebbero potuto riceverli se i rifiuti fossero stati indicati con il CER corretto.

E' questo il caso dei rifiuti avviati, per esempio, alla discarica Finadria con XRIF 002917/01 del 25.09.01 e con XRIF 005349/01 del 21.11.01; o ancora il caso dei rifiuti avviati alla discarica della società Recuperi Pugliesi s.r.l. (e da essa restituiti in quanto non conformi) accompagnati dai formulari XRIF 5639/02 e 5640/02 del 9.04.03; o altresì il caso del carico inviato presso l'impianto di Porto Vesme con formulario XRIF 5786/02 del 15.04.03; ovvero ancora il caso delle partite di rifiuti avviate agli impianti della Pozzolana Flegrea anche con formulari XRIF 4580/02 del 19.03.03 e con XRIF 4703/02 del 21.03.03; ovvero, infine, i carichi effettuati tra il 15



ed il 16.04.03 costituiti da partite di rifiuti prelevati dai cumuli presenti nei settori C ed L della Nuova Esa, ove veniva riscontrata la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi (episodio su cui ha ampiamente riferito il CT dott Iacucci).

A supporto della fraudolenta predisposizione dei formulari, Nuova Esa ha in alcuni casi accompagnato i carichi con analisi false materialmente predisposte dal laboratorio d'analisi interno all'azienda e dirette dal dott Murari. A titolo esemplificativo può essere citato il caso del controllo eseguito in data 3.07.02 presso la discarica di Roncade, gestita dalla ditta Bonato, ove un camion di Nuova Esa stava effettuando lo scarico di rifiuti, poi risultati essere diversi da quelli indicati nei formulari identificativi del carico, accompagnati da analisi chimiche assolutamente non pertinenti allo stesso (cfr episodio riferito dal teste Poloni massimo all'udienza del 18.09.07).

Ancora, esemplificativamente, può riferirsi la vicenda (si veda sul punto deposizione del teste di PG Vicario Antonino escusso all'udienza del 18.09.07, pagg. 28 e ss. e rapporti di analisi) inerente i campioni di materiale prelevati, in occasione di un incidente stradale occorso nel ravennate il 29 ottobre del 2002, dal carico di un camion proveniente da Nuova Esa e diretto alla GIT di Bomarzio; i referti analitici eseguiti dall'ARPAV su detti campioni hanno evidenziato la totale difformità da quanto indicato nel rapporto di analisi che accompagnava il carico.

Anche questo tipo di condotta costituisce un'ipotesi delittuosa a mente dell'art.52, comma terzo ultima parte del D.Lvo. n.22/97 secondo il quale è suscettibile di sanzione penale la condotta di chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

**CAPO H** - Anche questa ipotesi contravvenzionale rientra, come modalità attuativa, nelle fattispecie sanzionata dall'art.51, commi primo e quarto del decreto Ronchi.

Dando qui per richiamate le risultanze istruttorie già esposte riguardo al sistematico avvio abusivo di rifiuti presso impianti di trattamento o recupero non autorizzati a riceverli è palese la violazione delle prescrizioni contenute nell'art.15 dell'autorizzazione del 1999 e ripresa dall'art.9 dell'autorizzazione del 2003, con precisa specificazione che "per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da operazioni di miscelazione, la ditta dovrà accertare che i terzi ai quali sono affidati i rifiuti, siano autorizzati allo smaltimento per ogni singola tipologia rifiuti che compone i miscugli



originatisi dalla miscelazione" (come del resto previsto dall'10, secondo comma lettera b) D.Lvo n. 22/97).

Per come si è detto già innumerevoli volte, l'attività di Nuova Esa è stata proprio quella di avviare sistematicamente, tramite la fraudolenta classificazione delle miscele, rifiuti a siti non autorizzati ad accogliere e smaltire le singole tipologie di rifiuti costituenti le partite. Anzi, è stato ampiamente provato come la scelta del sito di conferimento avvenisse al fine di effettuare un illecito recupero di rifiuti che invece avrebbero dovuto essere destinati da Nuova Esa allo smaltimento.

**CAPO N -** Tutte le condotte sopra evidenziate integrano sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo il delitto previsto dall'art.53 bis del decreto Ronchi (condotta attualmente disciplinata dall'art. 260 del D.Lvo n. 152/06) il quale richiede un'attività organizzata d'impresa volta alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, condotta accompagnata dal dolo specifico del conseguimento dell'ingiusto profitto.

Sotto il profilo oggettivo i plurimi accertamenti in ordine ai rifiuti transitati e quindi gestiti da Nuova Esa, presso l'impianto di Marcon, hanno ampiamente dimostrato l'esistenza di un'organizzazione di impresa, con impiego di strutture, mezzi e persone a ciò destinate, avvenuta in spregio alla normativa di settore ed alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e volta alla sistematica gestione abusiva dei rifiuti, secondo le modalità più volte riferite: vale a dire il sistematico avvio al recupero di rifiuti presi in carico dall'impianto per lo smaltimento, realizzato tramite l'indebita miscelazione di partite eterogenee, la predisposizione di formulari di identificazione falsi, talora accompagnati anche da certificati di analisi parimenti falsi, nonché mediante l'attribuzione di un codice CER "di comodo", compatibile con il sito di destinazione ma sostanzialmente finalizzato ad occultare le tipologie di rifiuti confluiti nelle miscele, non smaltibili nei siti scelti.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad un'articolata attribuzione di ruoli e compiti ripartiti tra i singoli soggetti all'interno dell'azienda (si veda deposizione del maresciallo Lagattolla Liborio) e segnatamente: al Giommi Gianni, quale legale rappresentate e gestore di fatto della società, al Casarin Roberto, quale responsabile commerciale, al Marchesini Francesco, quale responsabile delle movimentazioni di rifiuti, al Murari Giandomenico, quale tecnico-chimico dell'impianto, al Casarin Moreno, al Casarin Michele e al Marchesini Lorenzo, quali esecutori materiali delle operazioni di gestione e miscelazione dei rifiuti all'interno dell'impianto, al Toresini



Gilio, quale agente commerciale; organizzazione effettivamente riscontrata, negli accertamenti compiuti dagli inquirenti, nel senso che le suddette persone svolgevano di fatto le mansioni ed i compiti ad esse formalmente assegnati.

Il carattere sistematico della suddetta modalità gestoria è altresì provato dal fatto che in tutte le migliaia di operazioni verificate dagli investigatori è stata riscontrata un'indebita gestione (vedi deposizione tenente Ardone, pag. 130 verbale stenotipico udienza 18.9.2007).

Inoltre, i quantitativi di rifiuti gestiti nel modo suddetto da Nuova Esa, quantificabili nell'ordine di centinaia di milioni di chili, senza dubbio integrano la dimensione "ingente", requisito che evoca un fenomeno di ragguardevoli dimensioni seppure non connotato dal carattere dell'eccezionalità. In proposito e per un più concreto dimensionamento del fenomeno, va citata la deposizione del teste Ardone, il quale ha quantificato in circa 200.000.000 di chilogrammi i rifiuti trattati dalla Nuova Esa nel corso di un solo anno (pag. 86 verbale stenotipico udienza 9.10.2007 "*i rifiuti movimentati in un solo anno, quei famosi 200...l'altra volta mi aveva chiesto di quantificarle un po' visivamente...ho fatto un semplice calcolo, duecentomila tonnellate corrispondono più o meno a centocinquantamila metri cubi di rifiuti: considerando che un camion ne può portare 25... teoricamente 30... abbiamo più o meno qualcosa come 6.000 camion; considerando 6.000 camion e considerando che un camion è lungo più o meno, facciamo finta, 10 metri, abbiamo quindi 60 chilometri di camion che possiamo mettere uno di fianco all'altro. Quindi, se immaginiamo di mettere un camion attaccato all'altro, e mi sembra che il passante di Mestre siano più o meno 10 chilometri, riempiamo tutte e tre le corsie in andata ed in ritorno, con un camion attaccato all'altro"*)

Sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, l'organizzazione di impresa, per le stesse modalità di gestione sopra evidenziate, appare strutturata proprio per realizzare un enorme ingiusto profitto, costituito dalla differenza tra il ricavo ottenuto da Nuova Esa dalla presa in carico dei rifiuti da avviare allo smaltimento ed, invece, la minor spesa sostenuta per l'avvio agli impianti di recupero.

A solo titolo esemplificativo, appare significativo citare il profitto conseguito da Nuova Esa in ordine allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla Italmacero, la quale ultima corrispondeva 160 lire/Kg (trasporto escluso) per il conferimento in Nuova Esa, laddove quest'ultima ha sostenuto il minor costo di 7 lire/Kg per lo smaltimento



di detti rifiuti nella discarica di Paese della Finadria (si veda pagg.53 e 54 della deposizione di Urli Dante del 5 giugno 2007). Così come è da menzionare il profitto che sarebbe conseguito se si fosse perfezionata l'operazione di smaltimento di rifiuti avviati alla Recuperi Pugliesi, posto che la Nuova Esa aveva ricevuto per lo smaltimento del rifiuto un compenso variabile tra i 64 e gli 80 centesimi/Kg per fusto di pentasolfuro, avendo già concordato con la Recuperi Pugliesi un prezzo di conferimento di 25 centesimi/Kg (si veda pagg.137 e 138 del verbale stenotipico del 18.9.2007, deposizione Ardone Vito).

Deve poi certamente ricondursi nell'ambito dell'ingiusto profitto conseguito dalla società anche l'evasione dell'ecotassa resasi possibile proprio grazie allo smaltimento di rifiuti con modalità illecite.

Eclatante è a proposito la stima effettuata dal tenente Ardone riguardo all'ecotassa evasa dalla Nuova Esa nell'arco di un solo mese, quantificata nella ragguardevole somma di 300.000 euro.

Non vi è dubbio pertanto che gli elementi sopra individuati integrano la fattispecie dell'art. 53 bis del decreto Ronchi, reato strutturalmente a condotta plurima, giacché per la sua sussistenza richiede un'attività continuativa ed organizzata.

Per tale ragione, diversamente da quanto contestato, si ritiene che i singoli flussi di rifiuti singolarmente gestiti, pur se astrattamente ognuno sufficiente di per sé ad integrare il reato (per l'elemento dimensionale sopra citato), debbano essere valutati quali modalità attuative delle medesima struttura organizzativa e gestoria e perciò quale unica azione, tenuto conto che nel caso della Nuova Esa, l'attività si è sviluppata con modalità identiche e con la stessa organizzazione aziendale di mezzi e persone per tutto l'arco temporale oggetto dell'imputazione.

Si deve precisare che proprio tale interpretazione della norma non consente di ritenere le contravvenzioni contestate sub c) ed h) dell'imputazione assorbite dalla fattispecie dolosa di cui all'art.53 bis D.Lvo n.22/97.

A tale organizzazione partecipavano Marchesin Lorenzo, Marchesin Francesco, Casarin Roberto, Casarin Moreno, Casarin Michele, e Murari Giandomenico (che hanno definito le loro posizioni con sentenze di applicazione della pena, irrevocabili ed acquisite al fascicolo del dibattimento) nonché da Giommi Gianni, quale legale rappresentante e dirigente effettivo della organizzazione.